REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 145/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice relatore

De Rentiis Laura Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 31032 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

LANDOLFO Alessandro, nato il 10.01.1980 a Galatina (LE), residente in Baranzate (Ml), via Redipuglia nr. 5 scala A, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Beacco per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Giussano (MB), viale Como n. 18, presso lo studio del difensore.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 16.09.2026 il Giudice relatore Gabriele Vinciguerra, il Pubblico Ministero Daniela Dell'Oro e l'Avvocato Emanuela Beacco per il convenuto.

FATTO

Con sentenza in data 03.05.2018 il GUP presso il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, condannava LANDOLFO Alessandro, in concorso con Marchic Marco, alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno pari ad euro 5.000 in favore della parte civile costituita Ministero dell'Interno, per i delitti di cui agli artt. 319-321 c.p., in quanto, *"nella sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto Assistente della Polizia di Stato della Questura di Milano, addetto all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per compiere e aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, cioè per mettere la sua funzione al servizio del Marchic, quale persona a lui nota come soggetto apicale e di influenza presso il campo nomadi di via Monte Bisbino (MI), per avvertirlo in caso di ogni problema riguardante soggetti stanziati in tale luogo o comunque nomadi di interesse del Marchic, per intervenire a risolvere problemi inerenti controlli di Polizia e di altre forze dell'ordine di ogni genere riguardanti soggetti nomadi di interesse del Marchic, ed anche per controllare l'esistenza di indagini giudiziarie su tali soggetti ed informarne il Marchic per le contromisure, accettava che costui gli corrispondesse o gli promettesse o che gli facesse corrispondere o promettere anche da terze persone indebite utilità consistenti in dazioni di denaro di 500 od altre centinaia di euro a volte, oltre alla cessione di autovettura di tipo Audi A6 a prezzo di favore, essendo egli sostanzialmente a*

libro paga del Marchic. In Milano nel corso del 2017, in particolare nei mesi da marzo in poi del 2017".

Con sentenza n. 2496/2019 la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena inflitta a LANDOLFO in anni 3 di reclusione, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, revocava le statuizioni civili in favore del Ministero dell'Interno (poiché questo aveva ricevuto la somma stabilita a titolo di risarcimento), confermando per il resto la sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27748/2020 emessa in data 15.09.2020, rigettava il ricorso proposto dall'imputato.

In questa sede, la Procura della Corte dei conti ha chiesto a LANDOLFO (previa notifica di rituale invito a dedurre, esame della memoria difensiva pervenuta ed audizione personale dell'invitato) il risarcimento del danno subìto dal Ministero dell'Interno per effetto della condotta illecita, quantificato in **euro 31.063,38** di cui **euro 26.063,38** a titolo di danno da "violazione del nesso sinallagmatico" ed **euro 5.000,00** per danno all'immagine, in aggiunta a quanto già riconosciuto nel corso del procedimento penale.

Circa la prima voce di danno, la Procura contabile ha contestato a LANDOLFO di avere reso il proprio servizio quale Assistente della Polizia di Stato, nell'anno 2017, non in favore, ma in aperto pregiudizio dell'ente pubblico, in tal modo causando "un'alterazione tra le prestazioni lavorative rese e la retribuzione", divenuta, in tutto o in parte, priva di causa.

Circa la seconda voce di danno, l'organo requirente ha ritenuto che le condotte illecite di LANDOLFO abbiano causato un danno reputazionale all'Amministrazione di appartenenza, superiore a quanto già liquidato a tale titolo dal giudice penale.

Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in estrema sintesi la prescrizione del diritto azionato e l'assenza o comunque l'erronea quantificazione dell'eventuale danno erariale.

La causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2026.

Le parti si sono riportate agli atti e hanno insistito nelle proprie conclusioni, ulteriormente argomentando e, per quanto riguarda il Pubblico Ministero, parzialmente modificando, le posizioni esposte nelle rispettive memorie.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto va esaminata alla luce dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 come novellato dall'art. 6 della legge n. 1/2026 che, sotto la rubrica "*Disposizioni transitorie*", stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge medesima, entrate in vigore il 22 gennaio 2026, "*si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Il comma 2 della norma citata recita: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso,*

indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta".

Quando con l'imputazione della responsabilità erariale non è contestato l'occultamento doloso del danno, dunque, il *dies a quo* della prescrizione va identificato nel momento "*in cui si è verificato"* il *"fatto dannoso",* mentre diventa irrilevante il "*momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno".*

E' da ritenere comunque che viga tutt'ora il principio (generale) della decorrenza del termine *a quo* dal momento della "*conoscibilità obiettiva*" del danno, fatte salve le ipotesi in cui vi sia stato occultamento doloso nelle quali opera il criterio della "*conoscenza effettiva*" (C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. 22.07.2024, n. 133), poiché solo da tale momento il diritto può essere fatto valere *ex* art. 2935 c.c.

Nella specie, la Procura contabile ha contestato a LANDOLFO due tipologie di danno, per "violazione del nesso sinallagmatico" e all'immagine.

Il danno per violazione del nesso sinallagmatico è connesso alle fattispecie di rilievo penale descritte sinteticamente nella narrativa di fatto.

La prevalente giurisprudenza della Corte dei conti individua

il momento in cui i fatti di rilievo penale divengono "obiettivamente conoscibili", e dunque il *dies a quo* del termine prescrizionale, nella "discovery" connessa con l'esercizio dell'azione penale o con l'emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del GIP (cfr. Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 189 del 23 marzo 2018).

Nella fattispecie oggetto di causa, risulta che l'azione penale sia stata esercitata nell'anno 2018, e che nello stesso anno sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio: ne consegue che il diritto fatto valere in questa sede con l'azione contabile è prescritto, vista la decorrenza del relativo termine quinquennale (il primo atto interruttivo, l'invito a dedurre, è stato notificato nell'ottobre 2025).

Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda il danno all'immagine: come da giurisprudenza costante, il relativo termine, decorrente come detto dalla data di rinvio a giudizio in sede penale, o dalla richiesta di rinvio a giudizio a seconda degli orientamenti, è "sospeso" fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in quanto, precedentemente, il diritto al risarcimento non può essere azionato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e 2935 c.c..

Ma, come esposto dalla stessa Procura contabile in atto di citazione, il giudicato sul procedimento penale che riguarda l'odierno convenuto si è formato in data 15.09.2020, mentre l'invito a dedurre, datato 02.10.2025, è stato notificato l'11.10.2025.

Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione è decorso, senza che *medio tempore* intervenissero atti interruttivi.

Non rileva il disposto dell'art. 85, comma 4 D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui "*In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo*": la sospensione ivi prevista, infatti, si era già consumata prima che il termine quinquennale *de quo* iniziasse la sua decorrenza.

In sede di discussione, il Pubblico Ministero ha modificato quanto sostenuto in atto di citazione, sostenendo che il *dies a quo* della prescrizione decorrerebbe dalla data di deposito della sentenza della Corte di Cassazione, ovvero, nella specie, dal 6 ottobre 2026, poiché solo a quella data sarebbe passata in giudicato la sentenza n. 2496/2019 della Corte di Appello di Milano.

La tesi non è condivisibile, poiché contrasta con il dettato dell'art. 648 c.p.p., comma 2 secondo capoverso, che identifica il momento del passaggio in giudicato delle sentenze penali di merito nel giorno della "pronuncia" di Cassazione ("… *se vi è stato ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso"*), ovvero, nella specie, il 15 settembre 2025, a

prescindere dalla data, successiva, del deposito della sentenza stessa (cfr. Cass. 35869/2025).

Peraltro, le stesse produzioni di parte attrice testimoniano che l'invito a dedurre, primo atto interruttivo, è stato notificato in forma cartacea in data 11 ottobre 2025.

La documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 16.09.2026, infatti, non è altro che la PEC datata 06.10.2026 di trasmissione dell'atto all'ufficio UNEP, il quale ha provveduto in seguito alla notifica in forma cartacea a LANDOLFO, notifica perfezionatasi, come detto, in data 11.10.2025, a termine quinquennale scaduto, sia considerando la data del 15 settembre 2025, sia quella del 6 ottobre.

Infatti, "*in materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale- affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, postale o tramite ufficiale giudiziario, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario o alla posta, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione*" (Cass. 10.01.2019 n.461; conformi Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09, 9841/2010, 26804/2013).

Nel solco di tale orientamento, anche la giurisprudenza

contabile (cfr. Corte dei conti, sez. I di Appello, n. n. 120/2024) ha precisato che il regime della scissione degli effetti della notificazione non può trovare applicazione per l'invito a dedurre, in quanto tale atto non rappresenta l'unico strumento attraverso cui il pubblico ministero è abilitato a costituire in mora soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, potendo la Procura contabile utilizzare gli strumenti previsti dagli artt. 1219 e 2943 c.c., esplicitamente richiamati dall'art. 66 c.g.c..

Occorre in conclusione dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Vista la particolarità della vicenda, le spese possono essere integralmente compensate, a ciò non ostando il disposto dell'art. 31 comma 2 c.g.c., in assenza di proscioglimento nel merito.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione; spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.09.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Gabriele Vinciguerra	Vito Tenore
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30.09.2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)